

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
 Michela Pellicelli
 Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti
 ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
 Chiara Arcamone

del Consiglio notarile di Bergamo


I CONSULENTI DEL LAVORO

 Barbara Assolari
 Tina Lombardi
 Elisabetta Sporchia
 del Centro studi
 Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
 compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
 manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
 oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Congedo parentale a ore Due giorni di preavviso

Chiarimenti. La nuova modalità si affianca a quella giornaliera e mensile
 Incompatibile con l'allattamento, utilizzabile con i permessi della legge 104



Novità per il congedo parentale facoltativo: ora potrà essere richiesto anche su base oraria facendo domanda anche solo due giorni prima

MARCO CONTI

Dopo la fruizione su base giornaliera e mensile, ora il congedo parentale facoltativo può essere richiesto anche su base oraria, avvisando il datore di lavoro anche solo due giorni prima. L'importante novità è contenuta nel decreto legislativo n. 80 del 15 giugno scorso attuativo del Jobs act, e va nella direzione di facilitare l'agenda dei genitori alle prese con la loro attività lavorativa e le esigenze dei figli. Come spiegato nella circolare n. 152 dell'Inps firmata dal dirigente generale vicario Antonello Crudo, il legislatore ha introdotto un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. In particolare, spiega l'Inps, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla

metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Sulla nuova normativa interviene con un approfondimento anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che spiega come la modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale. Pertanto rimangono invariati i limiti entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro ricorrendo al congedo parentale. Ricordiamo che il decreto 80/2015 ha introdotto inoltre la possibilità di fruire del congedo fino ai 12 anni del bambino (rispetto ai precedenti 8), e che tale periodo è indennizzabile fino ai 6 anni del bambino (il doppio rispetto ai precedenti 3). In attesa di capire se la misura diverrà meno strutturale, la richiesta del congedo parentale a ore deve essere presentata all'Inps mediante un'apposita domanda online, diversa dalla domanda telematica in uso per la

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire del congedo parentale alternando la modalità oraria alle restanti due (giornaliera e/o mensile), dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio online. Nel caso si ricorra al congedo parentale su base oraria durante una settimana lavorativa corta, spiegano i Consulenti del Lavoro, i due giorni di weekend non devono essere computati né indennizzati, poiché nelle stesse giornate è sempre rinvenibile anche lo svolgimento di attività lavorativa, dal momento che il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. L'Inps ha puntualizzato ieri che il congedo parentale ad ore non può essere utilizzato in aggiunta alle ore di allattamento (due al giorno) previste nel primo anno di vita del bambino. È invece utilizzabile insieme ai permessi previsti dalla legge 104 sull'assistenza ai familiari disabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 544

Edificio inagibile e i benefici «prima casa»

Ho acquistato, in un Comune diverso da quello in cui risiedo, un immobile, richiedendo i benefici «prima casa», poi dichiarato inagibile per problemi strutturali. Per tali motivi non ho trasferito la residenza nei 18 mesi, come previsto dalla legge: ho perso pertanto il diritto all'agevolazione?

- LETTERA FIRMATA

In caso di acquisto di un immobile, per poter fruire delle agevolazioni «prima casa», è necessario che lo stesso sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, di quello in cui l'acquirente svolge la propria attività. Se non viene stabilita la residenza nel comune nel quale è ubicato l'immobile, si decade dall'agevolazione, fatto salvo che dipenda da un evento imprevisto verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile.

RISPOSTA N. 545

Bonus fiscale e quelle spese dal figlio al padre

Nell'aprile scorso mio marito ha venduto al figlio un appartamento nel quale sta eseguendo lavori di manutenzione. Può mio marito sostenere parte delle spese per fruire del bonus?

- LETTERA FIRMATA

Nel caso di cessione di immobile oggetto di interventi di manutenzione agevolabili ai fini fiscali, per i quali vengono riconosciute le detrazioni, le quote residue del bonus si trasferiscono in capo alla parte acquirente, salvo diversa pattuizione da indicare nell'atto notarile di compravendita. Pertanto nel caso pratico, la spettanza delle detrazioni deve essere riconosciuta al figlio acquirente. Unica eccezione è l'ipotesi di convivenza, per la quale anche il familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), convivente del possessore o detentore dell'immobile, può chiedere la detrazione purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L'agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile

e non al familiare che beneficia della detrazione. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori.

RISPOSTA N. 546

Fisco, e quella ristrutturazione in due tranche

Nel 2012 ho ristrutturato parte del tetto di casa mia (spesa 8.000 euro) e nel 730 ho richiesto il rimborso (400 euro l'anno per 10 anni). Ora completo la ristrutturazione con ancora il tetto, finestre, porte, riscaldamento. Come mi devo comportare con il fisco?

- LETTERA FIRMATA

I nuovi lavori da eseguire nel 2015 devono essere considerati autonomi rispetto a quelli del 2012, per i quali manterrà la detrazione annuale. Per i lavori da intraprendere dovrà munirsi delle autorizzazioni amministrative ed edilizie del caso e dar costo ad una nuova pratica fiscale al fine di richiedere, dal 2015, le relative detrazioni rispettando le condizioni richieste dalla normativa.

Notaio

RISPOSTA N. 547

Fondo pensione e tutele per il coniuge

Dipendente di banca da vent'anni, aperto fondo pensione con versamenti da parte del dipendente e del datore di lavoro. In caso di separazione, quando matura il dovuto al coniuge? Matura? In che forma? Qual è la miglior tutela per il coniuge?

- LETTERA FIRMATA

La fattispecie non è espressamente disciplinata dalla legge. Tuttavia, poiché nel fondo pensione confluisce parte del Tfr del lavoratore, si potrebbe ritenere applicabile la stessa disciplina in materia di Tfr. La legge non riconosce alcun diritto al coniuge legalmente separato in materia di Tfr spettante all'altro coniuge. Viceversa, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro era svolto durante il matrimonio.

Continua a pagina 15

Segue da pagina 14

RISPOSTA N. 548

«Prima casa» il requisito non si replica

Dopo la morte della mamma e relativa successione, sono diventato proprietario della quota di mia spettanza dell'appartamento in cui risiedo con la mia famiglia da 31 anni, di proprietà dei miei genitori (50% a testa). Posso considerare l'appartamento come prima casa? Preciso che sono proprietario di un monolocale che è in locazione.

LETTERA FIRMATA

Lei ha già goduto dell'agevolazione fiscale «prima casa», per l'acquisto del monolocale concesso in locazione, non potrà godere nuovamente per l'acquisto della quota di sua spettanza sull'immobile caduto in successione, a meno che uno degli altri beneficiari abbia i requisiti per godere di dette agevolazioni. Ciononostante, lei può comunque considerare «prima casa» l'appartamento ricevuto per successione, ai fini delle altre tasse sulla casa (si pensi ad esempio all'Imu e Tasi). Infatti, al fine di poter usufruire le trattamento fiscale agevolato previsto per le suddette imposte, ciò che rileva è che il contribuente abbia in quell'appartamento residenza anagrafica e dimora abituale (c.d. abitazione principale). In questo caso, il monolocale di sua proprietà concesso in locazione, sarà tassato come «seconda casa».

RISPOSTA N. 549

Quei rimborsi e i diritti della moglie

Ho un mutuo prima casa intestato a mio marito. Siamo in fase di separazione; la ristrutturazione fatta nel 2013 della casa è a nome del marito, con cui sono in separazione dei beni dallo stesso anno 2013. Stiamo per firmare la separazione consensuale. Come è meglio comportarsi con i rimborsi fiscali che, formalmente sono a nome del marito

TROVA INCENTIVI

Mobilità in bicicletta, la Regione stanziava 20 milioni per nuove proposte

Regione Lombardia punta sul rilancio dell'uso della bicicletta, mettendo a disposizione 20 milioni di euro per proposte progettuali riguardanti la mobilità ciclistica.

Il tutto è previsto da un nuovo bando che vuole individuare i progetti per la mobilità ciclistica da cofinanziare con le risorse del Programma Operativo Regionale 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr).

Per l'importante contributo possono farsi avanti i comuni capoluogo di provincia (quindi Bergamo), i comuni con oltre 30 mila abitanti, e gli Enti gestori dei Parchi Regionali. La percentuale massima del contributo a fondo perduto è pari al 70% del costo previsto, fino ad un contributo massimo di un milione e mezzo di euro.

Il costo minimo del progetto presentabile è fissato in 400 mila euro. Regione Lombardia sottolinea che le Province, non previste tra i

soggetti beneficiari dei contributi, possono essere ricomprese tra i componenti delle forme associative, ovvero degli accordi e possono partecipare alla presentazione di più istanze. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria manifestazione di interesse sul sistema informativo SiAge (Sistema Agevolazioni: www.siage.regione.lombardia.it) entro le ore 12 del 22 dicembre 2015.

Per ottenere le credenziali di accesso e procedere alla profilazione dell'Ente è indispensabile registrarsi preventivamente al sistema SiAge. Una volta eseguita l'inserimento dei dati si può proseguire con la compilazione del modulo di adesione e allegare tutta la documentazione necessaria.

Per informazioni via email: por_mobilita_ciclistica@regione.lombardia.it. Per assistenza all'utilizzo del servizio on line sulla piattaforma SiAge: siage@regione.lombardia.it, o chiamando il numero verde 800.131.151.

M. C.



ma a cui praticamente ho contribuito con le mie finanze (dimostrabile con bonifici dal conto titoli)?

LETTERA FIRMATA

Ai sensi della disciplina vigente in materia, ha diritto alla detrazione e quindi ai rimborsi fiscali anche il coniuge convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati i bonifici e le fatture. Se ho capito bene, lei ha contribuito alle spese, ma i bonifici e le fatture sono intestate a suo marito. Quindi in teoria potrebbe detrarre solo suo marito. Tuttavia, suo marito sapendo che lei ha contribuito alle spese (avendo anche bonifici dimostrabili dal conto) potrebbe, magari, con la mediazione dell'avvocato che la segue nella separazione, venirle incontro, pattuendo di versarle la quota che le spetta ogni anno di recupero rimborsi fiscali.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 550

Non confondere assegno familiare con le detrazioni

Mia figlia di 16 anni si sposerà il prossimo

mele di maggio: volevamo sapere se con il matrimonio noi genitori perderemo il diritto all'assegno familiare e la detrazione della figlia a carico? Occorre tener presente che la figlia continuerà a vivere in casa nostra per finire gli studi e il marito, che è maggiorenne, attualmente non lavora e non ha reddito, ma continuerà a studiare.

LETTERA FIRMATA

Tenuto conto delle disposizioni che derogano al divieto di contrarre matrimonio prima del compimento della maggiore età, ci permette di poter precisare le differenze che vi sono tra il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare e la spettanza delle detrazioni per carichi familiari. L'assegno familiare è una forma di sostegno al reddito, erogato dall'INPS sulla base del reddito della famiglia e della sua composizione, mentre le detrazioni fiscali sono risparmi d'imposta qualora si abbia a carico un familiare con reddito annuo inferiore ad euro 2.840,51, in quest'ultimo caso l'ente di riferimento è l'Agenzia delle Entrate. Nel caso specifico pertanto, potrete beneficiare della detrazione fiscale per figli a carico in quanto ai fini fiscali non rileva l'età del familiare, la sua residenza e convivenza con i genitori, bensì il reddito personale complessivamente percepito nel periodo di imposta che non deve superare 2.840,51 euro. La detrazione deve essere ripartita al 50% per ciascun genitore, ma previo accordo potrete stabilire di attribuirlo interamente al genitore che

possiede il reddito complessivo più elevato. Purtroppo per quanto riguarda l'assegno familiare dovrete provvedere, entro 30 giorni dalla data del matrimonio, a dare comunicazione tramite il modello «SR16 ANF DIP» al datore di lavoro della nuova composizione del nucleo familiare escludendo vostra figlia. Il diritto a percepire l'assegno familiare spetta per i figli se di età inferiore ai 18 anni oppure maggiorenni ma inabili, purché non siano coniugati. Mentre le detrazioni dall'anno 2012 sono illimitatamente valide, non c'è più l'obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d'imposta (datore di lavoro) i dati relativi alle detrazioni Irpef per familiari fiscalmente a carico.

È tuttavia obbligatorio per i soggetti sopracitati comunicare eventuali modifiche dei carichi familiari. In sintesi potrete usufruire delle detrazioni a carico purché la figlia non abbia redditi superiori a 2.840,51 euro mentre l'assegno non potrà più essere percepito in quanto coniugata.

RISPOSTA N. 551

Compatibile il voucher con il part time?

Sono uno studente universitario e lavoro anche part time presso un bar. Mi capita, inoltre, di lavorare anche in un ristorante, che mi retribuisce attraverso i «voucher». Sono compatibili le due prestazioni di lavoro? Esiste

un limite economico?

LETTERA FIRMATA

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa non riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzata da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso i «buoni lavoro» (i cosiddetti voucher). In particolare nel suo caso, gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno; inoltre, i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. Ai fini reddituali, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa, art.48, co.1, D.Lgs. n.81/15, le prestazioni di lavoro accessorio possono dare luogo, per ciascun prestatore e con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7.000 euro (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat. Nulla cambia, invece, con riferimento al limite di 2.000 euro (netti) per ciascun prestatore per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista. Quindi, qualora il committente sia un imprenditore o un professionista, le prestazioni di lavoro accessorio rese a suo favore non possono eccedere il limite di 2.000 euro nell'anno civile per ciascun lavoratore (nel 2015 rivalutati a 2.020 euro netti -2.693 euro lordi - come da circolare dell'Inps .77/15).

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito _____ Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO